



COMUNE DI MODICA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

INDICE

articolo 1 - oggetto del regolamento.....	3
articolo 2 – istituzione dell’imposta.....	3
articolo 3 - presupposto impositivo.....	3
articolo 4 - soggetto passivo e responsabili del pagamento dell’imposta	4
articolo 5 - misura dell’imposta.....	4
articolo 6 - versamento dell’imposta.....	4
articolo 7 - esenzioni.....	5
articolo 8 - riduzioni.....	5
articolo 9 - obblighi del gestore e del responsabile del pagamento dell’imposta	6
articolo 10 – controllo e accertamento dell’imposta.....	7
articolo 11 – sanzioni.....	7
articolo 12 – riscossione coattiva	8
articolo 13 – rimborsi.....	8
articolo 14 – contenzioso.....	8
articolo 15 – funzionario responsabile dell’imposta.....	9
articolo 16 – Istituzione Tavolo tecnico	9
articolo 17 – disposizioni transitorie e finali.....	9

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Modica dell'Imposta di Soggiorno, istituita e disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e dall'articolo 4 comma 5-ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Modica con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 15/02/2013 con applicazione dell'imposta decorrente dal 1° maggio 2013.
2. ***L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica riguardanti:***
 - a. interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica;
 - b. cofinanziamento di interventi promozionali in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - c. lo sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti, uniformati per caratteristiche e con personale qualificato su tutto il territorio comunale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - d. il progetto di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale, elaborati sulla base di specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture e infrastrutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi;
 - e. l'incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno dei giovani, famiglie a anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - f. la progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati;
 - g. gli interventi di manutenzione del verde e dell'arredo urbano ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - h. gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ***nel limite massimo del 5% dell'imposta di soggiorno.***

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio e/o pernottamento:
 - a) nelle strutture turistico-ricettive alberghiere: gli alberghi (e per analogia i villaggio-albergo e i motel), i condhotel, le residenze d'epoca alberghiere, le residenze turistico-alberghiere, i villaggi turistici (e per analogia i parchi di vacanza);
 - b) nelle strutture turistico-ricettive extra alberghiere: gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, i bed and breakfast, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanza, gli ostelli, i campeggi, gli alloggi del turismo rurale, gli alloggi agrituristici e in aziende ittiche, i rifugi escursionistici, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle precedenti categorie;
 - c) nelle altre strutture turistico-ricettive: i marina resort, gli alloggi nautici diffusi, i boat & breakfast, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;
 - d) nelle strutture relative agli immobili, ubicati nel territorio del Comune, destinati:
 - alla locazione breve (c.d. affitti brevi), di cui all'art. 4 D.L. (50 del 24 Aprile 2017);
 - alla locazione ad uso o per finalità turistiche (c.d. locazioni turistiche), di cui alla L. 431 del 9 Dicembre 1998.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Modica, ***l'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.***

ARTICOLO 4

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. ***Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive e che non risulta iscritto all'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica.***

2. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono:

a. il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011;

b. il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 (regime delle locazioni brevi). A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

c. i soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) che, mettendo in contatto persone alla ricerca di una struttura in cui alloggiare e/o pernottare con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, incassano i canoni di locazione o i corrispettivi, possono provvedere alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Modica;

d. i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "*responsabili del pagamento dell'imposta*", provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Modica;

e. i responsabili del pagamento dell'imposta hanno diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

ARTICOLO 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, ai sensi dell'articolo 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 18.08.2000 e sue successive integrazioni e modifiche comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alle categorie delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. ***Entro il 15 marzo di ogni anno il Sindaco è tenuto a relazionare sull'ammontare delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno relativa agli incassi di competenza dell'anno precedente e sugli interventi realizzati nonché su quelli da realizzare.***

ARTICOLO 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento (soggetti passivi), corrispondono l'imposta o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico, comunque a taluno dei soggetti responsabili del pagamento dell'imposta come definiti dal precedente articolo 4. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la quietanza consegnata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge n. 296 del 27.12.2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento. Parimenti anche il responsabile del pagamento dell'imposta, sia esso il gestore della struttura stessa, il soggetto che esercita attività immobiliare o il soggetto che gestisce il portale telematico, è tenuto

a conservare le predette quietanze nonché le dichiarazioni rilasciate dagli ospiti per l'ottenimento delle esenzioni di cui all'articolo 7 per un periodo di cinque anni.

3. I responsabili del pagamento dell'imposta effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Modica entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità indicate all'articolo 9 comma 3 lettera e) del presente regolamento, esclusivamente mediante pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Modica.

ARTICOLO 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Modica;

b. i minori entro il **quattordicesimo** anno di età;

c. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;

d. i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per motivi di salute che devono effettuare terapie, visite mediche o ricoveri presso strutture pubbliche o private site nel territorio comunale; i genitori o gli accompagnatori delegati di minori di anni diciotto, i portatori di disabilità non autosufficienti, nonché un accompagnatore per ciascun paziente o persona con disabilità, sono esenti dall'imposta di soggiorno per l'intera durata della terapia, della visita, del ricovero o della degenza, comprensiva di un pernottamento antecedente e di uno successivo alla terapia, visita medica o alle dimissioni, previa esibizione di idonea documentazione sanitaria o certificazione attestante a condizione di disabilità.

e. persone con disabilità in possesso della documentazione attestante la condizione di non autosufficienza ed il loro accompagnatore;

f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni venticinque partecipanti;

g. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che pernottino per esigenze di servizio;

h. i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;

i. soggetti che alloggiano per motivi di studio, previa presentazione di documentazione idonea.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione resa da parte dell'ospite ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000. Le autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni.

ARTICOLO 8 RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30% nei confronti:

a. i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;

b. gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei con previa esibizione del calendario della Federazione Nazionale sportiva riconosciuta dal CONI;

c. il personale appartenente a compagnie cinematografiche e televisive impegnato in produzioni che promuovano e valorizzano il territorio comunale di Modica, giusta apposita dichiarazione che attesti la finalità di promozione e valorizzazione del territorio comunale di Modica.

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera ***b)*** del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera ***c)***.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso le strutture e a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente effettuare la registrazione delle proprie strutture sul portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Modica. L'accreditamento tramite l'iscrizione al portale è un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili altresì degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti ai punti seguenti:

a)richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";

b)informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Modica, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici;

c)acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione di cui agli articoli 7 e 8 per un periodo di 5 anni;

d)comunicare al Comune di Modica mediante il portale, entro 24 ore dall'arrivo:

- il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta;
- il numero di soggetti aventi diritto ad esenzione o riduzione dell'imposta;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

e)versare trimestralmente al Comune di Modica le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dell'Ente, secondo la seguente calendarizzazione:

- ✓ 1° Trimestre (01 gennaio – 31 marzo), versamento dal 01 al 16 aprile;
- ✓ 2° Trimestre (01 aprile – 30 giugno), versamento dal 01 al 16 luglio;
- ✓ 3° Trimestre (01 luglio – 30 settembre), versamento dal 01 al 16 ottobre;
- ✓ 4° Trimestre (01 ottobre – 31 dicembre), versamento dal 01 al 16 gennaio dell'anno successivo.

Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica dell'importo da versare, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui alla precedente lettera d);

f)in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, di presenze che abbiano goduto tutte di esenzioni o anche quando la struttura risulta chiusa per stagionalità o per qualsiasi altro motivo, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.

g)presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 29.04.2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011;

h)adempire, nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, agli obblighi sugli agenti contabili (trasmissione del modello 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Modica alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per le attività di rispettiva competenza;

i)inserire, in sede di iscrizione al portale, il codice identificativo di struttura ricettiva CIR/CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online;

j)esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge;

k)in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura;

l)conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

ARTICOLO 10 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. e all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 27.12.2019 e ss.mm.ii.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - c) inviare ai gestori e/o ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29.09.1973 presso le strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - e) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3 lettera g) nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle Attività Produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori e/o dai responsabili del pagamento dell'imposta, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, dall'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 34 del 19.05.2020, dal Decreto Legislativo n. 87 del 14.06.2024, secondo le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato per le violazioni commesse fino al 31/08/2024 (articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18.12.1997), mentre per le violazioni commesse dal 01/09/2024 la sanzione amministrativa sarà pari al 25% dell'importo non versato (articolo 2, comma 1, lettera l, del Decreto Legislativo n. 87 del 14.06.2024).
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3 lettera g) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 % dell'importo dovuto (articolo 180, comma 3, del Decreto Legislativo n. 34 del 19.05.2020).
4. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, una tantum, pari a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981, resta inteso che l'irrogazione della sanzione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 9 comma 3 lettera b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

6. Per la mancata acquisizione del codice identificativo si struttura, di cui all'art. 9, comma 3, lettere i) e j) si applica la sanzione pecuniaria da euro 800,00 a euro 8000,00, per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5000,00 ai sensi dell'articolo 13-ter del Decreto Legge n. 145 del 18.10.2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

7. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 9, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e/o responsabile del pagamento dell'imposta, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Modica accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992 e ss. mm. ii.

2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 si applica quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 16 ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO

1. Si istituisce un tavolo tecnico con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e formulare eventuali proposte correttive. Il tavolo tecnico sarà composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive così indicati:

- Sindaco;

- Assessore al Turismo nella qualità di Presidente di tale organismo;

- 2 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza nominati dal Consiglio Comunale;

- 5 componenti fra le Associazioni di categoria in rappresentanza delle strutture e individuati in base alla loro tipologia e categoria:

- bed & breakfast - case vacanze e affittacamere, 1 rappresentante uditor;

- struttura alberghiera 1 o 2 stelle, 1 componente;

- struttura alberghiera 3 stelle, residenze turistico alberghiere e agriturismi, 1 componente;

- struttura alberghiera 4 / 5 stelle, 2 componenti.

2. Il Tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente nella qualità di Presidente e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni quadrimestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo pagamento e impiego del gettito dell'imposta.

3. Il Tavolo tecnico rappresenta un organo meramente consultivo dell'Amministrazione per cui non è prevista nessuna votazione e alcun parere vincolante.

4. La quota riservata al finanziamento delle attività progettuali e di promozione presentate dal Tavolo è pari al 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno effettivamente riscossa dal Comune nell'anno precedente. Le proposte del Tavolo sono sottoposte alla valutazione e approvazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, il Decreto Legislativo n. 87 del 14.06.2024, l'articolo 1, commi dal 158 al 171 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.

3. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31.01.1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

4. Il presente regolamento si adeguerà in maniera dinamica recependo eventuali orientamenti successivi differenti della magistratura contabile e più in generale ogni altra modifica introdotta dalla normativa nazionale e comunitaria.